

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI 3 SONDE MULTIPARAMETRICHE PER IL MONITORAGGIO CHIMICO – FISICO DELLE ACQUE DEL FIUME TICINO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG V ITALIA – SVIZZERA “ PARCHIVERBANOTICINO”
CUP: C84G17000020006 - CIG: : 8356354976**

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____, in Pontevecchio di Magenta, presso la sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino, via Isonzo n. 1,

TRA

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (di seguito **PARCO TICINO**) codice fiscale 86004850151, in persona del Responsabile U.O.9, nato a _____, domiciliato per la carica in Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta

E

La/Il professionista, con sede legale _____ in comune di _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, in persona del legale rappresentante _____,

si stabilisce e conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto del presente affidamento è la fornitura e servizio di assistenza e manutenzione di 3 sonde multiparametriche per il monitoraggio chimico – fisico delle acque del fiume ticino, tramite procedura negoziata senza previa indizione di gara, nell’ambito del progetto interreg v italia – svizzera “ ParchiVerbanoTicino” cup: C84g17000020006 - cig: : 8356354976

L’appalto viene concesso e accettato sotto l’osservanza di tutte le particolari condizioni, pattuizioni e norme stabilite nel presente contratto e nei sottoindicati atti, parte integrante e sostanziale, anche se materialmente non uniti:

1. Documenti di gara approvati con determinazione n. _____ del _____;
2. determinazione del Direttore di aggiudicazione n. _____ del _____;
3. i documenti presentati dalla _____ in sede di gara ed integrati con
 - Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera n. * emessa da *.

I suddetti documenti sono depositati agli atti dell’Ente Parco appaltante e si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata del servizio sarà di 3 anni

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le modalità di svolgimento del servizio, con riguardo alle attività da eseguirsi, come da capitolato tecnico allegato alla lettera d'invito;

L'operatore economico è chiamato ad accettare, a seguito dell'eventuale aggiudicazione, l'impegno a presenziare presso la sede del Parco per lo svolgimento delle attività in coordinamento con i competenti Settori dell'Ente.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Parco Ticino si impegna a fornire la più ampia collaborazione per l'ottimale svolgimento delle attività previste.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Per l'erogazione del servizio si prevede un compenso stabilito pari a € =, oltre IVA e oneri previdenziali, per un importo complessivo pari a €, ripartito secondo le modalità del capitolato tecnico;

Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante l'emissione di mandati di pagamento (Bonifico Bancario), qualora non vi siano contestazioni o pendenze, a sessanta (60) giorni dalla ricezione della Fattura Elettronica.

È possibile richiedere l'erogazione dell'anticipo corrispondente al 20% della prestazione che, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti, sarà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione in via subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

ART. 6 – TRACCIABILITA'

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti pena la nullità del contratto, comunicando al Settore Finanziario del Parco Lombardo della Valle del Ticino, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Operatore economico aggiudicatario ha in essere la polizza assicurativa n. emessa da * per la responsabilità civile professionale e per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PARCO TICINO è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR.

ART. 9 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, ognuna delle parti può recedere anticipatamente dall'incarico dandone comunicazione scritta motivata con raccomandata r.r. o PEC, con preavviso di almeno 120 giorni, riconoscendo il compenso per la prestazione già effettuata.

L'obbligo del preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte di una delle parti.

ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di interruzione dell'incarico per causa di grave inadempienza è prevista l'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'attività residuale non effettuata.

Non saranno in ogni caso imputabili a inadempienze riconducibili a carenze operative o inefficienze del committente.

ART. 11 – NORME TRANSITORIE

Sono ammesse modifiche o integrazioni ai punti precedenti, purché prese di comune accordo.

Nel caso di variazioni della vigente normativa tali da rendere inapplicabile il modello operativo delineato nella presente convenzione, le parti concordano la reciproca disponibilità a rivedere, integrandole e modificandole, le procedure sopra descritte, fatta salva la facoltà - per ciascuna delle parti - di recedere anticipatamente dalla convenzione qualora non si addivenga ad una ridefinizione del servizio condivisa.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Eventuali divergenze che sorgessero tra PARCO TICINO e _____ circa l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia possibile comporre in via amichevole, saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale che verrà formato da un arbitro nominato da ciascuna delle parti ed un terzo arbitro, in qualità di Presidente, nominato in accordo dei due precedenti; in mancanza di accordo la nomina del Presidente sarà devoluta al Prefetto di Milano.

PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO
Il Responsabile U.O.9.

IL PROFESSIONISTA

